



SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PISTOIA

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO (art 31 del D.Lgs. n° 267/00)

L'anno duemiladieci addì sei del mese di agosto in Pistoia nella Casa Comunale. Avanti di me dott. Raffaele Pancari, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lett. C) del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, si sono costituiti per le qualifiche dichiarate da ciascuno di essi:

- Renzo Berti, nato a Pistoia il giorno 8/6/1957, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Pistoia (P. IVA 00108690470) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Mario Giuliano Grazioso, nato a Pistoia il giorno 11/5/1942, non in proprio ma quale Vice Sindaco del Comune di Abetone (PT) (P. IVA 00318560471) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Eleanna Ciampolini, nata a Prato (FI) il giorno 22/12/1971, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Agliana (PT) (P. IVA 00315980474) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Paolo Pistolozzi nato a Cutigliano (PT) il giorno 15/3/1944, non in proprio ma quale Assessore Comunale del Comune di Cutigliano (PT) appositamente autorizzato ai sensi di legge, (P. IVA 00328670476) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Luca Bernardi, nato a Pistoia il giorno 9/5/1962, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Marliana (PT) (P. IVA 00361970478) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- David Scatragli, nato a Prato (FI) il giorno 23/3/1967, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Montale (PT) (P. IVA 00378090476) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Claudio Gaggini, nato a Piteglio (PT) il giorno 16/6/1946, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Piteglio (PT) (P. IVA 00140720475) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Vincenzo Mauro, nato a Prato (FI) il giorno 17/10/1964, non in proprio ma quale Assessore Comunale del Comune di Quarrata (PT), appositamente autorizzato ai sensi di legge, (P. IVA

00146470471) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

- Carla Strufaldi, nata a Pisa il giorno 17/1/1971, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese (PT) (P. IVA 00135600476) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Marcello Melani, nato a Pistoia il giorno 28/1/1949, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese (PT) (P. IVA 00838200475) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Renzo Mochi, nato a Serravalle Pistoiese (PT) il giorno 25/9/1948, non in proprio ma quale Sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) (P. IVA 00185430477) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
- Alessandro Scarafuggi, nato a Firenzuola (FI) il giorno 30/8/1952, non in proprio ma quale Direttore Generale dell'Azienda USL 3 di Pistoia (P. IVA 01241740479) il quale interviene nel presente atto ai sensi di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda medesima.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo,

PREMESSO

- che gli enti sopra indicati, in ottemperanza alle norme di funzionamento per ciascuno vigenti, hanno approvato la costituzione del consorzio pubblico, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/00, denominato "Società della Salute Pistoiese" e con i provvedimenti sotto specificati, esecutivi ai sensi di legge, hanno autorizzato la stipula della presente convenzione:

- Comune di Pistoia delibera C.C. n° 112 del 15/6/2010;
- Comune di Abetone C.C. n° 19 del 30/6/2010;
- Comune di Agliana C.C. n° 51 del 23/6/2010;
- Comune di Cutigliano C.C. n° 31 del 13/7/2010;
- Comune di Marliana C.C. n° 32 del 12/7/2010;
- Comune di Montale C.C. n° 60 del 16/6/2010;
- Comune di Piteglio C.C. n° 27 del 9/7/2010;
- Comune di Quarrata C.C. n° 54 del 15/6/2010;
- Comune di San Marcello Pistoiese C.C. n° 40 del 19/7/2010;
- Comune di Sambuca Pistoiese C.C. n° 35 del 21/7/2010;
- Comune di Serravalle Pistoiese C.C. n° 33 del 30/6/2010;
- Azienda USL 3 di Pistoia , provvedimento del Direttore Generale n° 339 del 24/6/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Costituzione

1. L'Azienda USL 3, i Comuni di Pistoia, Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, si costituiscono in consorzio pubblico, denominato Società della Salute Pistoiese, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 71 *bis* della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 40 nonché secondo le norme previste nella presente convenzione e nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione è stipulata per la realizzazione , mediante il Consorzio pubblico di cui all'art. 1 , della gestione associata tra tutti gli Enti aderenti, delle funzioni di seguito elencate :

- a. indirizzo e programmazione strategica delle attività e delle politiche pubbliche ricomprese nel livello essenziale di assistenza sanitaria territoriale previste dal Piano sanitario e sociale integrato, nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli Enti locali;
- b. programmazione operativa annuale delle attività di cui alla precedente lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda, mediante accordi con l'Azienda USL 3 in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c. organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3-*septies* comma 3 del D.Lgs. n° 502/92, nonché ulteriori funzioni assegnate dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 142-*bis*, comma 5, della L.R.T. n° 40/05.
- d. organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario e sociale regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli Enti vorranno assegnargli.
- e. controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

Art. 3 – Denominazione e sede

1. Il Consorzio assume la denominazione di “Società della Salute Pistoiese” e potrà, anche nel prosieguo della presente convenzione, essere indicato con la sigla “SdSP”.
2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Pistoia, Viale Matteotti, n° 35, salvo diverse successive determinazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Durata e recesso

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato salvo eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea.
2. Il primo anno di attività sarà considerato transitorio, indirizzato alla lettura dei bisogni di salute e della programmazione, sottoposto a monitoraggio e valutazione, anche con le organizzazioni sindacali, per assicurare al percorso la opportuna e necessaria condivisione, anche per quanto riguarda eventuali innovazioni organizzative.
3. I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con conseguente perdita della qualità di partecipante al Consorzio, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno, con effetto dall'1 gennaio dell'anno immediatamente successivo
4. Il Comune che recede:
 - a. è obbligato al versamento dell'intera quota di partecipazione per l'anno in corso al momento del recesso e rimane comunque vincolato agli impegni finanziari di carattere pluriennale già assunti dal Consorzio;
 - b. non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio, che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione fatti salvi i beni immobili e gli altri beni concessi dal Comune alla SdSP che dovranno essere restituiti o remunerati;
 - c. è obbligato, salvo diversi accordi, previa concertazione sindacale, a riassorbire la

quota parte del personale presente proporzionalmente alle quote di partecipazione di cui all'art. 9 della presente convenzione.

Art. 5 – Scioglimento del Consorzio

1. Il verificarsi di una delle seguenti situazioni determina lo scioglimento del Consorzio:

a. il venir meno, per atti di recesso contestuali o successivi, dei limiti minimi fissati dall'art. 71 – *quater*, comma quinto, della L.R.T. n° 40/05;

b. la delibera di scioglimento approvata dall'assemblea del Consorzio, in qualsiasi momento della sua durata, con maggioranza qualificata prevista dallo statuto;

c. il mancato raggiungimento dell'equilibrio di gestione per due esercizi consecutivi. In tal caso, la perdita di esercizio accertata viene ripartita proporzionalmente alle quote di partecipazione degli Enti aderenti;

d. disposizione di legge.

2. Per le modalità di nomina e le funzioni dell'organo di liquidazione si fa espresso rinvio e riferimento a quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio e, per quanto compatibili, alla disciplina dettata dal Codice Civile per le Società per Azioni.

3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

5. I beni mobili e immobili conferiti in dotazione od altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

6. Il Consorzio, attraverso il Presidente, garantisce i servizi di sua competenza nelle more dello scioglimento e della riassunzione delle funzioni e dei servizi da parte dei singoli Enti consorziati per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla determinazione dello scioglimento.

7. In caso di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i seguenti criteri:

a. i beni mobili ed immobili eventualmente conferiti quale capitale di dotazione, iniziale o successivo, saranno riconsegnati agli Enti consorziati che li hanno conferiti;

b. i beni mobili ed immobili insistenti sul territorio dei singoli Comuni, se costruiti od acquisiti direttamente dal consorzio con mezzi propri, saranno assegnati agli Enti consorziati sulla base della titolarità delle funzioni. Gli assegnatari dovranno corrispondere alla gestione della liquidazione del consorzio un corrispettivo pari al valore dei beni risultante da apposita stima effettuata di comune accordo o avvalendosi della locale agenzia del territorio.

c. i beni assegnati in affitto e/o comodato saranno restituiti a ciascuno degli Enti aderenti proprietari.

Le parti concordano di attribuire, relativamente ai beni mobili ed immobili che la gestione della liquidazione dovrà alienare, il diritto di prelazione sull'acquisto di detti beni a favore dell'Ente consorziato che rimane titolare della funzione cui è destinato ciascun bene.

Art. 6 – Ammissione nuovi soci

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio dopo la sua istituzione a condizione che questi accettino integralmente le norme dello Statuto e della presente Convenzione e che si tratti di Comuni indicati dagli atti regionali come afferenti alla zona distretto pistoiese.
2. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea consortile.
3. Successivamente gli Enti consorziati prendendo atto della nuova adesione procedono alla rideterminazione delle quote di partecipazione dei Comuni sulla base della popolazione residente al 31.12 dell'ultimo anno del triennio di riferimento come individuato al comma 5 dell'art 9.
4. In sede di ammissione al Consorzio, l'Assemblea richiede al nuovo Ente aderente la corresponsione della quota di partecipazione e dei conferimenti dovuti per l'anno in corso, tenuto conto della data di adesione. In tale sede saranno disciplinati anche i termini di definizione dei rapporti con il nuovo associato nelle ipotesi di scioglimento o recesso.
5. In caso di ingresso di nuovi Enti, le quote di impegni pluriennali assunti a carico dei Comuni consorziati verranno rideterminate in proporzione al numero degli abitanti in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi quattro e cinque.

Art. 7 – Modalità di avvio del periodo transitorio

1. Entro il periodo transitorio la SdSP definirà le necessarie intese con gli Enti aderenti al fine di definire le modalità dei servizi amministrativi e tecnici di supporto, con particolare riguardo: all'acquisizione di beni e servizi; alla gestione giuridico - amministrativa del personale assegnato; all'attività contrattuale; alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci; all'assistenza legale; alla manutenzione ordinaria e straordinaria di qualunque bene in dotazione; alla formazione del personale; alla modalità di subentro nei contratti in essere. La stipula di convenzioni per lo svolgimento di funzioni tecnico amministrative potrà avvenire con ESTAV (*Ente della Regione Toscana per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie afferenti l'Area Vasta Centro*) o con altri Enti a seconda delle necessità e delle convenienze attentamente valutate dall'Assemblea dei Soci.
2. Nelle more della definizione dei suddetti accordi, le attività tecniche e amministrative di supporto continueranno ad essere svolte, con le modalità già in essere, da parte degli Enti consorziati, secondo le rispettive competenze anche mediante le gestioni associate dei servizi sociali ove costituite.
3. La gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale, a esclusione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che saranno individuate dall'atto unico di programmazione è esercitata dall'Azienda USL 3, tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività della Società della Salute.
4. La forma di organizzazione e gestione delle attività sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal Piano sanitario e sociale integrato regionale e delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi del suddetto piano, così come stabilito al comma 3 lett. c) e d) dell'art. 71 *bis* della L.R. n. 40/2005, è individuata in specifico atto adottato dall'Assemblea dei soci, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione, e approvato dai Comuni e dall'Azienda USL 3.
5. La forma di gestione sarà disciplinata nel regolamento di organizzazione interna, previsto al comma 1 dell'art. 71 *quindicies* della medesima legge. Nel citato atto verranno esplicitati i modi e le procedure con cui gli Enti consorziati mettono a disposizione del consorzio le risorse strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71 *bis* comma 3 della L.R. 40/2005.
6. La Società della Salute, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 71 *quindicies*:
 - a. ai sensi dell'art. 142 *bis* della L.R. 40/2005, fino all'approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale, al fine di garantire l'unicità della gestione delle attività

socioassistenziali, in integrazione con quelle sociosanitarie, gestisce in forma diretta le funzioni di cui all'articolo 71 *bis*, comma 3, lettera c) quali: non autosufficienza e disabilità e assistenza sociale di cui alla lettera d), attraverso la costituzione di un servizio sociosanitario integrato, composto dal personale amministrativo e professionale dei Comuni associati e dell'Azienda USL 3, assegnato alla SdSP, con le modalità e le forme che saranno stabilite da apposita convenzione da approvare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione;

b. assume la gestione diretta del Fondo per la non autosufficienza di cui alla L.R. 66/2008;

c. gestisce altre eventuali e ulteriori attività e funzioni, nell'ambito definito dalla normativa vigente, che gli Enti consorziati ritengono di affidare alla SdSP.

7. La Società della Salute assicura agli enti consorziati, per tutte le funzioni, continuità nei rapporti giuridici attualmente in essere.

Art. 8 – Organi consortili

1. Sono organi della SdSP:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- la Giunta Esecutiva
- il Direttore
- il Collegio sindacale.

2. La loro nomina e composizione nonché le rispettive competenze e attribuzioni sono disciplinati dallo statuto del Consorzio allegato alla presente convenzione per farne parte sostanziale e integrante.

3. Il funzionamento degli organi, le prerogative e le responsabilità degli amministratori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 9 – Quote di partecipazione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla L.R.T. n° 40/05, ciascuno degli Enti aderenti, nella fase transitoria, partecipa al finanziamento della SdSP con quote annue corrispondenti alle risorse conferite per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi che ciascun Ente intende esercitare attraverso il consorzio.

2. Gli Enti aderenti partecipano alle decisioni del Consorzio in base alle seguenti quote:

- 66/99 Comuni partecipanti;
- 33/99 Azienda USL 3.

3. La quota di competenza dei Comuni, arrotondata al secondo decimale, è attribuita a ciascuno, in ragione della popolazione residente al 31.12.2009, come di seguito specificata:

	Popolazione	Ripartizione	Quota
Comune di Abetone	696	0,0041	0,27

Comune di Agliana	16.637	0,0980	6,47
Comune di Cutigliano	1.631	0,0096	0,63
Comune di Marliana	3.210	0,0189	1,25
Comune di Montale	10.697	0,0630	4,16
Comune di Pistoia	89.982	0,5300	34,98
Comune di Piteglio	1.837	0,0108	0,71
Comune di Quarrata	25.020	0,1474	9,73
Comune di Sambuca P.se	1.756	0,0103	0,68
Comune di S. Marcello P.se	6.891	0,0406	2,68
Comune di Serravalle P.se	11.423	0,0673	4,44
TOTALI	169.780	1,0000	66,00

4. Le quote di partecipazione spettanti ai Comuni saranno oggetto di eventuale revisione con il procedimento sotto specificato:

- a. alla fine di ogni triennio di validità della presente convenzione sarà effettuata la ricognizione delle popolazioni residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio medesimo;
- b. i Comuni aderenti alla Società della Salute Pistoiese sottoscriveranno apposito accordo contenente la determinazione delle nuove quote;
- c. dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui alla precedente lettera b. saranno vigenti, ad ogni effetto di legge, le nuove determinazioni delle quote di partecipazione;
- d. qualora non si proceda alla sottoscrizione dell'accordo rimane vigente l'ultima determinazione concordata.

5. La prima revisione delle quote è di comune accordo stabilita alla fine del triennio 2010 – 2012 e sarà effettuata con riferimento alla popolazione residente al 31/12/2012. Le ulteriori revisioni saranno effettuate alle scadenze di ogni triennio successivo e con analogo riferimento.

Art. 10 – Atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali del Consorzio sono i seguenti:

- il piano integrato di salute;
- i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
- il programma operativo annuale;
- l'assegnazione dei budget e gli strumenti di pianificazione operativa;
- il rendiconto della gestione;
- la relazione annuale sullo stato di salute;
- la carta dei servizi;
- gli atti di regolazione della domanda con soggetti pubblici o privati convenzionati.

Art. 11 – Informazione e vigilanza

1. I Consiglieri Comunali dei Comuni partecipanti hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso del consorzio utili all'esercizio del mandato.
2. L'informazione si attua attraverso l'integrale pubblicazione sul sito internet della SdSP di tutti gli atti emanati dagli organi consortili nonché dei documenti e delle notizie relative all'attività consortile svolta e programmata.
3. La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione, da parte del Consorzio, degli indirizzi formulati dagli enti aderenti.
4. Il consorzio rende possibile la vigilanza degli Enti associati anche attraverso formali comunicazioni o consultazioni dirette.

Art. 12 – Forme di consultazione e collegamento tra gli Enti partecipanti

1. Gli Enti aderenti riconoscono nel raccordo e collegamento costante tra Enti costituenti e Consorzio un elemento essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali.
2. La consultazione ufficiale tra gli Enti aderenti avviene nell'ambito dell'assemblea dei soci.
3. Il raccordo a livello politico è assicurato dal doppio ruolo in capo ai membri dell'assemblea dei soci e della giunta esecutiva, che assicurano il coordinamento dei distinti interessi di cui sono portatori.
4. A livello tecnico, il raccordo avviene attraverso il competente organismo direzionale.
5. Il raccordo con gli Enti aderenti è inoltre assicurato attraverso un comitato tecnico formato da funzionari individuati dai Comuni sottoscrittori e dall'Azienda USL 3, di norma coincidenti con i responsabili del settore di attività di volta in volta considerato, e coordinato dal Direttore della SdSP o suo delegato. Il comitato ha in particolare il compito di favorire il confronto tecnico tra i responsabili di servizio anche al fine di condividere linee di indirizzo e operative di carattere tecnico gestionale nei rispettivi ambiti di competenza e assicurare il collegamento costante, sia sotto il profilo territoriale che settoriale, delle attività svolte.

Art. 13 – Modalità di finanziamento

1. Il Consorzio è finanziato:
 - a. dalla quota del Fondo sanitario regionale così come determinata dal Piano sanitario e sociale integrato regionale e finalizzata a finanziare le attività individuate da detto piano ai sensi dell'art. 71 *bis*, comma 3, lettera c) della L.R. n. 40/2005;
 - b. dalla quota del Fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);

c. dai conferimenti degli Enti consorziati necessari all'espletamento delle funzioni di pianificazione, governo e programmazione, attraverso trasferimenti annuali i quali vengono quantificati in sede di bilancio di previsione e ripartiti tra Enti consorziati in base alle quote di partecipazione;

d. dai conferimenti annuali dei Comuni consorziati destinati all'organizzazione e alla gestione dei servizi di assistenza sociale di cui all'art. 71 *bis* comma 3 lettera d) della L.R. 40/2005;

e. dall'Azienda USL 3 con specifici trasferimenti per servizi e prestazioni decisi dagli organi consortili e codificati nei documenti di programmazione;

f. dagli Enti consorziati per le attività di cui alla lettera c) comma 3 del suddetto art. 71 *bis*;

g. dalla quota del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla L.R. 66/2008;

h. da eventuali contributi della Regione per funzioni associate che verranno specificatamente regolati;

i. da finanziamenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione Europea per particolari attività;

j. da accensione di prestiti;

k. da altri proventi ed erogazioni disposte a qualsiasi titolo;

l. dalla vendita di servizi ad altri soggetti pubblici;

m. dalle quote di partecipazione degli utenti;

n. da contributi di fondazioni bancarie e di altri Enti a seguito di specifiche progettazioni;

o. da prestazioni a nome e per conto terzi;

p. da rendite patrimoniali.

2. Il complesso delle risorse derivanti dalle fonti di finanziamento di cui al comma 1 andranno a formare i ricavi del conto economico aziendale.

3. L'Azienda USL 3, contestualmente all'adozione del proprio bilancio, presenta alla Società della Salute il documento che evidenzia le risorse determinate per la SdSP che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli art. 21 e 22 della L.R. 40/2005.

4. Per quanto attiene all'assistenza sanitaria territoriale, a esclusione di quella di cui al comma 3 lettera c) dell'art. 71 *bis* della L.R. 40/2005, le relative risorse, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 142-bis, comma 5, della medesima Legge Regionale, restano attribuite all'Azienda USL 3, con vincolo di destinazione per la zona-distretto, relativamente ai livelli essenziali di assistenza territoriali, secondo la programmazione della SdSP.

Art. 14 – Modalità di finanziamento nel periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio la gestione finanziaria ed economica dei servizi è assicurata dagli Enti consorziati mediante apposita contabilizzazione, nel rispetto dell'equilibrio economico della gestione.
2. E' altresì assicurata, da ciascuno degli Enti consorziati, l'esecuzione tecnica, amministrativa e finanziaria dei contratti relativi agli investimenti in essere relativi alle attività e ai servizi affidati alla gestione consortile.
3. I finanziamenti degli Enti consorziati, per le funzioni conferite al Consorzio, sono quantificati sulla base di una previsione di gestione da trasmettere ai medesimi Enti entro il primo settembre di ogni anno e riferita all'anno solare successivo. Sono comunque possibili specifici accordi tra il Consorzio e ciascun Ente interessato allo svolgimento di determinati servizi o particolari modalità di erogazione degli stessi.
4. Per il primo anno solare di attività della SdSP la previsione di cui al comma terzo sarà elaborata tenendo presente quanto gli Enti consorziati hanno previsto nei rispettivi bilanci nell'ultimo esercizio per le funzioni trasferite.

Art. 15 – Rapporti economici

Il Consorzio svolge le funzioni individuate all'art. 2 della presente Convenzione con i finanziamenti indicati al precedente articolo 13; relativamente alle risorse di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo, le attività connesse saranno svolte senza superare gli importi assegnati da ciascun consorziato.

Non sono ammesse deroghe se non previa espressa autorizzazione dell'Ente interessato.

Art. 16 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è individuato nell'art. 30 dello statuto.
2. I beni mobili e immobili, i materiali e le attrezzature conferiti in comodato gratuito al Consorzio dagli Enti aderenti verranno individuati in appositi verbali di consistenza. Dalla data di redazione del verbale gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono in capo alla SdSP.

Art. 17 – Organizzazione e personale

1. Ciascun Ente aderente assegna funzionalmente al Consorzio il personale necessario ad assicurare le funzioni, le attività e i servizi affidati alla gestione consortile. A detto personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto individuato dalla legislazione vigente.
2. Nel periodo transitorio l'assegnazione del personale può avvenire anche mediante l'istituto del comando. Gli oneri concernenti i rapporti di lavoro di tale personale vengono contabilizzati distintamente da parte di ciascun Ente.
3. Il Direttore della SdSP predispose uno schema generale della struttura organizzativa della Società della Salute, da sottoporre all'approvazione della Giunta Esecutiva, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. aderenza e coerenza con le funzioni e i compiti attribuiti;
 - b. efficienza, efficacia ed economicità;
 - c. evitare duplicazioni e sovrapposizioni con gli Enti consorziati.
4. Il Direttore può essere dotato di apposito ufficio per il presidio delle funzioni di cui all'art. 71 *bis* comma 3 punti a), b) e c) della L.R. 40/2005.

5. Gli incarichi di direzione delle strutture sono attribuiti dal Presidente su proposta del Direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
6. Il personale necessario al funzionamento è assicurato prioritariamente dagli Enti consorziati.
7. Il personale della SdSP è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli Enti consorziati. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente della Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro, il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.
8. Per obiettivi determinati o per esigenze di potenzialità dei servizi, il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne da instaurare con apposito disciplinare nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 18 – Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. Il Consorzio, per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme vigenti in materia nonché a quanto stabilito dal patto per la sicurezza della Regione Toscana.

Art. 19 – Coperture assicurative

1. SdSP deve garantire le coperture assicurative. Solo nel periodo transitorio rimarranno in essere le coperture garantite dai singoli Enti alle stesse condizioni e modalità previste per le altre attività dall'Ente medesimo.

Art. 20 – Partecipazione

1. Il Consorzio promuove la più ampia partecipazione della cittadinanza e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel proprio territorio e coinvolti, a vario titolo, nel campo dell'assistenza socioassistenziale e sociosanitaria.
2. A tal fine il Consorzio instaura costanti rapporti di collaborazione con gli organismi costituiti nell' apposito comitato di partecipazione, nonché forme di confronto sugli atti programmatici e di indirizzo con le organizzazioni del Terzo settore rappresentate nell'apposita consulta.
3. Particolare attenzione verrà posta a forme di partecipazione della cittadinanza da realizzare attraverso la diffusione di strumenti informativi adeguati e diversificati e mettendo a disposizione luoghi e occasioni di confronto non occasionali e non formali.

Art. 21 – Controversie tra gli Enti consorziati

1. Ogni controversia fra gli Enti consorziati derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione e dello Statuto, deve essere rimessa, in prima istanza, all'interpretazione autentica fornita dall'Assemblea che delibererà con la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote dei componenti. In caso di ulteriore disaccordo si farà ricorso ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno ciascuno nominato dalle parti contendenti ed il terzo di comune accordo fra loro o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

Art. 22 – Entrata in vigore e primo avvio di attività

1. La presente convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi del Consorzio.

2. Alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci nonché della Giunta Esecutiva e, comunque, fino alla nomina del Direttore della SdSP, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale del Comune di Pistoia che si avvale del personale dei Servizi Sociali del Comune di Pistoia.

Art. 23 – Disposizioni fiscali e varie

Trattandosi di atto tra Enti Locali, le parti chiedono l'applicazione di ogni beneficio fiscale pertinente ed in particolare pagamento in misura fissa dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131.

Le spese del presente contratto sono a carico del Comune di Pistoia che le assume.

Richiesto io Segretario Generale di Pistoia ho ricevuto e redatto il presente atto che leggo ai signori comparenti, i quali su mia domanda lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà ed in conferma con me Segretario Comunale lo sottoscrivono.

Ai sensi dell'art. 48 della L. 16/2/1913, n. 89, alla stipula del presente contratto non intervengono testimoni in quanto le parti non sono analfabete; la presenza di testimoni non è altresì richiesta da alcuna di dette parti o dal Segretario Generale rogante

Il presente contratto, redatto nella forma che appare dal sottoscritto medesimo dott. Raffaele Pancari Segretario Generale in Pistoia, è la precisa, completa e fedele volontà delle parti e si compone sin qui di n° ___ facciate intere controfirmate dai comparenti e sin qui di n° sette righe della quattordicesima facciata.

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.

- Vice Sindaco del Comune di Abetone Mario Giuliano Graziosi
- Sindaco del Comune di Agliana Eleanna Ciampolini
- Assessore del Comune di Cutigliano Paolo Pistolozzi
- Sindaco del Comune di Marliana Luca Bernardi
- Sindaco del Comune di Montale David Scatragli
- Sindaco del Comune di Pistoia Renzo Berti
- Sindaco del Comune di Piteglio Claudio Gaggini
- Assessore del Comune di Quarrata Vincenzo Mauro
- Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese Marcello Melani
- Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese Carla Strufaldi
- Sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese Renzo Mochi
- Direttore Generale Azienda USL 3 Pistoia Alessandro Scarafuggi

IL SEGRETARIO GENERALE